


GLI ATTORI DEL SISTEMA DELINEATO

DALLA LEGGE N. 4 / 2013

<p><u>IL PROFESSIONISTA</u></p> <p><u>OSTEORELAX &</u></p> <p><u>BIOSHIATSU</u></p> 	<p>Colui che svolge una attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi, esercitata abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative</p>
<p><u>LE ASSOCIAZIONI: CENTRI DI CONOSCENZA E COMPETENZE NON AUTOREFERENZIALI</u></p>	<p>Non hanno vincoli di rappresentanza in esclusiva, devono promuovere la formazione dei loro iscritti, i criteri deontologici e concorrere alla formazione dei soci. Possono rilasciare una attestazione. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:</p>

	<p>a) alla regolare iscrizione del Professionista all'Associazione;</p> <p>b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;</p> <p>c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli Iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;</p> <p>d) alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello Sportello di cui all'articolo 2, comma 4;</p> <p>e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal Professionista;</p> <p>f) all'eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI."</p>
<p><u>LE FORME AGGREGATIVE: IL NUOVO SOGGETTO ESPONENZIALE</u></p>	<p>Hanno funzione di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato</p>

	<p>delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.</p>
<p><u>UNI: IL NORMATORE.</u></p>	<p>Le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.</p>
<p><u>ACCREDIA: LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ</u></p>	<p>Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.</p>
<p><u>IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:</u></p>	<p>L'elenco delle associazioni professionali e delle forme</p>

GARANTE DEL PROCESSO

aggregative che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet.